

## NOTIFICAZIONE 1704

[omissis]

### **Delle poste, procacci, e Vetturini**

Dependono anche dalla gabella del sale il generalato delle poste, e procacci, ed i vetturini del felicissimo Stato di S.A.R.

E volendo anche gli ordini, e provvisioni di tal materia disponenti, per maggior notizia, e chiarezza di tutti, nella presente legge comprendere; perciò si dichiara e stabilisce, che il generalato delle poste, e procacci, ed il modo, ed il luogo d'esercitare la posta sia e debba continuare essere come per benigno Rescritto di S.A.R. dé 28 Aprile 1681, è stato comandato, finché dall' A.S. non venga ordinato in contrario.

E quanto alle poste, ovvero siti dove i postieri risiedono, dovranno concedersi per grazia di S.A.R. come segue di presente; e chi gli otterrà, sarà tenuto sodare, pagare, e altro nel modo e forma che sopra dei siti di vino, e macello è stato disposto in tutto e per tutto: e come tali anche per le pigioni, e pagamenti di esse debbano godere gli stessi privilegi, ed esenzioni, che a quelli sono stati concessi; con pagare ogni due mesi la rata delle loro tasse, sotto la pena di soldi due per lira, da incorrersi nel tempo, e modi che sopra degli osti è stato ordinato.

Tutti quelli che tengono, o che in futuro vorranno tenere bestie cavalline, o moline per prestare in qualunque modo vettura, ancorché carrozze, lettighe, o calessi son tenuti, e obbligati pagare ogn'anno a questa gabella del Sale mezza piastra per ciascuna di dette bestie, e farsi descrivere annualmente avanti il principio di Novembre nella Cancelleria di detto Ufizio, e dare in nota il loro nome, il luogo dove stanno, e il numero delle lor bestie. E se infra l'anno ne comprassero di vantaggio, debbano quei di Firenze nel termine di cinque giorni, e quelli di fuori infra venti, venire, o mandare a farle descrivere: altrimenti in ciascuno di detti casi incorrano in pena di scudi dieci, e perdita di ciascuna bestia, che da loro si desse, o fosse stata data a vettura, della qual taxa di mezzo scudo per bestia debbano pagare ogni sei mesi la rata, cioè per tutto il mese d'Aprile, e per tutto il mese d'Ottobre di ciascun'anno, sotto pena di soldi tre per lira.

Avvertendo, che di tutte le bestie, che saranno descritte nei primi sei mesi, dovranno i Vetturini pagare l'intera taxa di mezza piastra per ciascuna, senz'attendere scusa di non averle tenute un anno intero, e che in quel tempo glie ne fossero mancate. E per quelle bestie che fossero descritte nei secondi sei mesi, deeno pagare solamente la metà di detta mezza Piastra, cioè soldi 35 per bestia, ancorché fossero descritte nel fine di detti secondi sei mesi, e quando le faranno descrivere dovranno dare in Cancelleria mallevadore di tal pagamento.

A' suddetti vetturini si proibisce il poter dare, o prestare le lor bestie, a qualsivoglia persona con Guida a Cavallo, mentre i Passeggeri non eccedano il numero di tre persone.

Siccome non potranno dare i lor Cavalli a' Corrieri ordinarj, e straordinarj, o a qualunque altra persona, per la posta, o mezza posta; ma ciò s'aspetti solo a' Postieri deputati da S.A.R. né meno potranno mettere a Cavalli per la vettura ordinaria nessun Corriere, e dovendo questi valersi sempre dé Postieri, sotto pena di scudi 30 in ciascuno dei suddetti capi, e nel suddetto caso di mettere a cavallo i passeggeri per guida sia lecito a qualsivoglia Postiere far fermare i Garzoni, e vetturini, che contravvenissero.

Che niuna persona, sia chi si voglia, possa negli Stati di S.A.R. tanto nel venire verso la Città di Firenze, che nel partire da essa, dare, o prestar cavalli per mezza posta, o sia per cambiatura in calesse, se non li Postieri; e questi ancora debbano mutare, e far mutare i suddetti cavalli posta per posta, salvo legittimo impedimento, cioè: se quel postiere che dovrebbe mutare i cavalli, non avesse cavalli da far la muta; nel qual caso dovrà il medesimo Postiere farne fede al Vetturino trapassante per sua giustificazione. E i postieri, o postiglioni che trapasseranno senza mutare i cavalli, quando ve ne sono, dovranno pagare la corsa a Postieri delle poste trapassate.

E nell'istessa disposizione di cambiare posta per posta, debbano essere compresi ancora quelli, che vengono, o partono di Firenze a cavallo per cambiatura.

E perché l'esperienza mostra che tali vetturini, o prestacavalli sebbene accomodano a passeggeri per mezza posta, o sia per cambiatura le lor bestie, dicono poi di averle prestate per la vettura ordinaria, e vanno a cambiarle alla seconda, o terza posta lontano dalla Città, e così defraudano quei Postieri, che restano di mezzo, i quali perdono le corse, che loro sarebbero dovute. Si dispone, pertanto, che quando i vetturini, o prestacavalli accomoderanno le lor bestie, e calessi, e che con le medesime bestie, o calessi vorranno senza mutarle tirare avanti il lor viaggio fino a



Bologna, o a Siena; in tal caso non dovranno pagare cosa alcuna ai primi postieri che sono fuor di Firenze, cioè per la via di Bologna a quello dell'Uccellatoio, e per la via di Roma a quello di S.Casciano; ma se vorranno barattare le lor bestie alla seconda, terza, o altra posta, o in altri luoghi, anche fuor delle poste, prima di arrivare a Bologna, o a Siena rispettivamente; si dichiara, che in tal caso dovranno i medesimi vetturini pagare le debite corse a' suddetti primi Postieri, che avranno trapassato senza mutare; sotto pena di scudi venticinque.

Et essendo molto difficile mettere in chiaro le fraudi dé suddetti vetturini, o d'altri in tal materia; si dichiara che per provare simili trasgressioni, si darà secondo all'accusatore, o al postiere defraudato con lor giuramento, e altri amminicoli.

Quei Corrieri, o Passeggieri, che capiteranno in Firenze su cavalli, o ne calessi de Postieri per cambiatura, e che volessero poi, per passare in altri luoghi, e paesi, lasciar la posta, e pigliar la vettura ordinaria, non potranno farlo, ma dovranno continuare il loro viaggio per cambiatura con i cavalli de' postieri: mentre però non istessero fermi in Firenze, o in altre città degli Stati di S.A.R. per ventiquattr'ore continue; nel qual caso sarà loro permesso proseguire il viaggio nel modo, che loro tornerà più comodo.

Nessun Postiere potrà dare cavalli da sella, o da calessi per cambiatura, se non a quei passeggeri, che capitassero alla sua Posta parimente per cambiatura.

Vedendosi giornalmente, che i vetturini, carrozzieri, e calessanti sudditi di S.A.R. che vengono a Firenze, fanno vetture per Firenze, e pé luoghi circonvicini del Contado, e Distretto, in pregiudizio di quelli che pagano le tasse; si vieta pertanto, e si proibisce a tutti, & a ciascheduno de suddetti vetturini, carrozzieri, e calessanti, che nel tempo che si tratteranno in Firenze, non possano in modo alcuno far vetture per Firenze, o pé luoghi circonvicini del suo Contado; o Distretto, sotto pena di scudi 25 per ciascun caso delle sopradette contravvenzioni: per la qual pena saranno obbligati carri, calessi, cocchi, carrozze, cavalli, & altro coi quali seguiranno dette contravvenzioni.

Affinché i Viandanti non restino da' Postieri soverchiamente aggravati, si dispone, che i medesimi Postieri debbano farsi pagare secondo la presente Tariffa.

I cavalli da calesso per mezza posta, ossia per cambiatura paoli otto per posta, quando il viaggiatore sarà solo in calesse, o che il suo fagotto, tamburo, o valigia da legare dietro al calesse non ecceda il peso di libbre 80 in circa; E se volesse far portare il Servitore dietro al calesse debba pagare di più paoli tre per posta, e così paoli undici per posta. Ma se il passeggero non avesse tamburi, fagotti, o valigie da legar dietro il calesse, e volesse in quella vece far portare il Servitore, debba pagare solamente i suddetti paoli otto per posta.

Quando i passeggeri fossero due in calesse, e non avessero fagotti, valigie, o tamburi da legar dietro al calesse, debba pagare paoli otto per posta fra tutti due, ma se avessero fagotti, tamburi, a valigie di peso fino a libbre 150 in circa, o pure in vece de' fagotti volessero condurre dietro il calesse il servitore, dovranno pagare paoli undici per posta in tutto.

Si dichiara nondimeno che la presente ordinazione debba aver luogo per quelli che cammineranno per la via di Roma sino a Bologna, e da Bologna a Roma; e per l'altre strade, dove sono le Poste di S.A.R. debba la medesima ordinazione osservarsi per quel che riguarda la cambiatura de' cavalli, e calessi posta per posta; e quanto al pagamento si osservi quel che si è praticato finora.

In oltre si proibisce a ciascuno de' suddetti prestacavalli ed a qualunque altra persona che non abbia patente di procaccio il poter condurre passeggeri a spese; essendo questo riservato solamente a' procacci; proibendo ancora a tutti gli osti degli Stati di S.A.R. il poter ricevere, alloggiare, a dar da mangiare, e bere a qualunque passeggero che fosse a spese di detti vetturini, sotto la pena di scudi 30 come sopra per ciascuno, e ciascuna volta, e di più dell'arbitrio rigoroso di Lor Signorie.

Acciocché i carrozzieri, conduttori, pedoni, vetturini, & altri non dipendenti dal generalato delle poste, non apportino danno, o pregiudizio alla posta medesima, e a suoi procacci, resta a ciascheduno de' suddetti vietato il potere nei giorni di Venerdì, Sabato, e Domenica, portare ne' luoghi, e per le strade di quei luoghi dove la posta manda procacci, oro, argento, gioie, fagotti, o cassette da libbre 50 a basso; ed altresì il portar balle, casse, o fagotti che in se contengano altri fagotti, o cassette minori del suddetto peso; sicché l'effetto sia, che a suddetti venga impedito il portare detti fagotti, o cassette da libbre 50 a basso, tanto separatamente da se quanto unitamente più di essi in una sol balla, o cassa, sotto pena di scudi 50 e due tratti di fune per ciascuna volta.

Intendendosi con tutto ciò delle robe, fagotti, e cassette che si levano, e spediscono di Firenze, e non di quelle che d'altronde vengono mandate, per doversi di qui transitare altrove per via di condotte, e per passo.

Né meno potranno i suddetti carrozzieri, e altri, come sopra, che vengono da' luoghi, dove sieno procacci dipendenti dalla posta, portar lettere sigillate, per dispensarle a Firenze, Pisa, o Livorno, per farsene pagare il porto; ma solamente vien permesso ai mercanti potere spedire pedoni



con le sole lor lettere sigillate, sotto la medesima pena, quando portassero lettere d'altri, e di più di due tratti di fune, secondo la qualità dei casi.

Non sia lecito ad alcun procaccio, sotto qualunque pretesto dannificare in modo alcuni i viaggiatori degli altri procacci; ma debba ciascun di loro condurre le robe e passeggiere pé luoghi de' loro viaggi, e questi levare solo in quella settimana, che devono partire, senza impedire in conto alcuno, né apportar danno a' viaggiatori de' procacci degli altri luoghi, né a quelli dell'altre settimane; il che si deve intendere non solo delle robe, e passeggiere di qui per fuori, quanto anco di quelle di fuora per qui.

Nessuna persona potrà spedir corrieri in posta, o mezza posta, ordinarj, o straordinarj, con dispacci, o senza, se prima non n'avrà avuta la permissione dal generale delle poste, o suoi ministri; ed in tal caso debba valersi dei cavalli dei postieri solamente.

Tutti li corrieri che si spediranno, così di Firenze, come di qualsivoglia altra Città degli Stati di S.A.R. si per servizio della medesima Altezza, come d'ogn'altra persona, deano indifferentemente pagare al Generale delle poste, o suoi ministri, il solito diritto, o carrettaggio; e se a qualunque corriere, o altra persona che vada per posta, o mezza posta, fosse concessa la licenza della traversa per qualsivoglia luogo, dovrà nondimeno pagare le corse pé postieri, che restano nel diritto cammino, in mano di quel ministro della posta, donde avrà la patente di tal traversa, senza la quale non possano i postieri determinati mettergli a cavallo per tali traverse.

Che qualsivoglia corriere, o altra persona che voglia lasciar la posta, e pigliar la vettura, sia obbligato pagare la corsa a quel postiere solamente, dove lascia di correre, e piglia la vettura; salvo però, se in Firenze, o in altra Città degli Stati di S.A.R. tali corrieri, o altri, staranno fermi per 24 ore continue; nel qual caso possano proseguire per vettura, senza pagare altre corse.

Non sia lecito a persona alcuna portare il segno di Corriere coll'Arme di S.A.R. se non a Corrieri dell'A.S. o a quelli, che per servizio della medesima saranno spediti dal Generale delle Poste, e che n'avranno perciò la patente; e se alcun Corriere fosse per tal causa catturato, dovrà subito da quel Giudice darsene avviso al Generale delle Poste, e allegando i medesimi aver perso tal patente in caso di probabilità, possano rilasciarli con mallevadore.

Li corrieri che entrano in Firenze, o altre Città degli Stati di S.A.R. ordinarj, o straordinarj, che vengono per la posta, o mezza posta, debbano presentarsi all'Ofizio del predetto Generale, o suoi Ministri, con notificargli dove vengano, o dove passino, sotto l'infrascritte pene in caso di trasgressione; nelle quali incorrano ancora ciascuna volta i postieri, e postiglioni che non si condurranno direttamente all'Ofizio della posta, come sono tenuti di fare; salvo quando alcuno di detti Corrieri avesse ordine, o bisogno di portarsi a dirittura a Palazzo; di dove però subito spedito, deve andare alla posta, ed il postiglione condurvelo nel modo suddetto; siccome venendo qualsivoglia altra persona per la posta, debbano i medesimi postiglioni, che l'accompagnano, dopo averla scaricata, dove più le piacerà, andare direttamente a darne conto alla posta.

I postieri di Firenze, o d'altre Città degli Stati di S.A.R. non possano mettere a cavallo corrieri, né altra persona di qualsivoglia sorta per la posta senza licenza del detto Generale delle poste, o suoi Ministri. E nessun'altro postiere degli Stati di S.A. possa mettere a Cavallo per la mezza posta, o Staffetta doppia, Corrieri, o qualsivoglia altra persona, senza patente in iscritto del suddetto Generale delle poste, o suoi Ministri; dovendo questa sorta di spedizione aver luogo solamente pel servizio di S.A.R. né meno potrà verun postiere fuori della Città mettere a cavallo per la posta alcun Corriere, o altra persona, che da lui capitasse, per la vettura; mentre questi voltino le spalle alla Città dominante; siccome non potranno mettere a Cavallo per la vettura alcun Corriere che da loro capitasse per la posta

senza legittima causa; nel qual caso però debbano subito darne conto alla posta di quella Città verso dove quel Corriere, che avrà presa la vettura, s'incammini.

Tutti li Postieri degli Stati suddetti devono, e sono obbligati tenere alla fronte de' lor Cavalli l'Arme di S.A.R. con la pelle di Tasso, e sonagli, a distinzione degl'altri Cavalli de' Vetturini, a' quali sia in tutto proibito il portare alcuna di dette insegne sotto l'infrascritte pene a ciascuno di essi, in caso di trasgressione rispettivamente.

Sono, e devono essere i Postieri degli Stati di S.A.R. obbligati portare i dispacci delle Staffette, o mandargli con ogni fedeltà, e diligenza pe' loro medesimi Postiglioni; né possono mandarle per altre persone, né a piedi, né in altro modo; consegnare nella medesima lista del volo l'ora che le ricevono, e che le spediscono; e nel consegnarle all'altro Postiere, stiano i Postiglioni, che le hanno portate a vederle spedire, avanti si partano; e non è concesso loro maggiore spazio d'ore due per posta, sotto pena di scudi trenta per ciascuna volta, e per ciascuno de' suddetti capi, riguardanti rispettivamente il ministero della Posta, e sue dependenze, dove le pene non fossero state espressamente dichiarate; alle quali pene saranno i suddetti Postieri, e altri, come sopra tenuti, & obbligati pe' loro Postieri, garzoni, e Ministri, ogni volta, che incorressero in alcuna delle suddette



pene pecuniarie, e che vi fosse concorso l'ordine, la tolleranza, o il consenso de' loro Padroni Ordinando di più che ciascun Postiere debba tenere affissi que' Capitoli della presente riforma, riguardanti il lor mestiere, che a parte si faranno stampare in luogo pubblico della sua Posta, acciocché possano esser da tutti veduti, alla pena di scudi 6. Proibendo ancora che nessun famiglio, sbirro, o altro Esecutore, ardisca, e presuma sotto qualsivoglia pretesto valersi de cavalli de Postieri, destinati al servizio della Posta, o levarglieli, alla pena di scudi 60 d'oro mancando; dovendo quelli solo servire per le spedizioni de' Corrieri, Staffette, o altri per servizio di S.A.R. e del pubblico.

Nella Città di Livorno potranno quei vetturini, che pagano la suddetta tassa di mezza piastra per bestia, prestare le lor bestie a vettura liberamente, e nel modo che sopra è stato dichiarato, e con lettighe, carrozze, calessi, o con la sella, come loro tornerà più in acconcio; e solo si proibisce loro il poter per qualunque cagione, o sotto qualsivoglia pretesto, prestar Cavalli a Corrieri, Staffette, o a qualunque altra persona, che volesse correr la posta; e questo ancora lor si concede, quando il Maestro della Posta di Livorno non avesse Cavalli da prestare per l'effetto suddetto; nel qual caso potranno prestare i suddetti vetturini i Cavalli, con precedente licenza però del Provveditore della Dogana di quel luogo, il quale quando la Posta non ha Cavalli, debba subito concederla per non far soprastare alcuno; sotto pena a suddetti vetturini di scudi 30 in qualunque caso di trasgressione.

Siccome tutti li Procacci di Roma, Venezia, e Pisa son tenuti, e obbligati portare alla Posta Generale le Lettere, che conducono ne' loro viaggi; così dovranno eseguire i Procacci di Lucca, Perugia, e Ancona, nel modo forme ed usi finora praticati, sotto pena dell'indignazione di S.A.R. in caso di trasgressione.

Ed occorrendo, che tutti li suddetti Procacci, Postieri, Corrieri, Vetturini, o altri dependenti dal Generalato delle Poste, abbiano alcuna differenza, causa, o lite fra di loro, e con alcun Mercante, o con altra persona per dipendenza di detti loro esercizi; s'ordina, e provvede, che tali cause, e liti, o sieno Attori, o sieno Rei, debbano essere giudicate solamente da questo Magistrato del Sale, e non altrove.

Contro i suddetti Procacci, e Ministri, che s'impiegano in servizio delle Poste, e dependenti dal Soprintendente Generale di esse, non si potrà fare esecuzione personale per debiti di qualunque sorta, senza la licenza di detto Soprintendente Generale; sotto pena della nullità degl'atti, dell'esecuzione, e della perdita di tutte le spese. Il qual Soprintendente Generale, o altri, che in futuro maneggiassero detto negozio della Posta, manderà nota, e registro de' suddetti Procacci, e Ministri nella Gabella del Sale, ed in essa saranno alla giornata cancellati, e descritti quelli, che detto Soprintendente licenziasse, o ricevesse nuovamente al servizio, acciocché ognuno possa vederla, ed averne notizia; e quando gli saranno richieste tali licenze, sarà tenuto darle, dopo avere assegnato a' suoi sottoposti un termine conveniente a soddisfare i loro creditori.

Dovranno inoltre osservarsi le Tariffe, che già sono stampate, tanto circa il porto delle Lettere, quanto ancora intorno al pagamento da farsi a' Procacci, per le condotte di some, fagotti, gruppi, o altro che portassero da un luogo all'altro.

[omissis]